

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n (omissis) del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015

Promossa da

MUTUATARIO

-attore-

Contro

BANCA

-convenuta-

Oggetto: mutuo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato MUTUATARIO ha convenuto in giudizio la BANCA per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.

A fondamento delle proprie domande ha premesso di aver stipulato con la BANCA in data 26.5.2009 il contratto di mutuo n. (omissis) Rep./Racc., che prevedeva il rimborso dell'importo di Euro 160.000,00 in n. 360 rate mensili dell'importo di Euro 828,86.

A garanzia del rimborso delle rate di mutuo era stata iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà di esso attore sito in L., via (omissis).

Ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo il tasso d'interesse annuo era stato fissato al 4,69% e l'I.S.C. (indicatore sintetico di costo) nella misura del 4,792%.

Inoltre, per il caso di ritardo nel pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo, gli interessi di mora erano stati fissati nella misura del tasso - soglia in vigore al momento della stipula, e quindi al tasso del 6,63%.

Tanto premesso, l'attore ha allegato che il tasso di mora pattuito era da considerarsi usurario.

Ed infatti, come risultava dai calcoli del perito di parte, soltanto apparentemente il tasso pattuito in contratto era pari al 6,63%: ad esempio, ipotizzando n. 10 giorni di ritardo e andando a calcolare la somma dovuta per interessi dal mutuatario, essa era pari ad Euro 1,51; andando poi a verificare

l'incidenza della somma di Euro 1,15 sulla quota capitale della rata, si riscontrava un tasso effettivo di mora pari al 27,00%, nettamente superiore alla soglia antiusura.

L'attore ha quindi richiesto, in via principale, la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 40.544,42, che dai calcoli della perizia di parte risultava essere stata indebitamente versata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali: inoltre, stante il disposto dell'art. 1815 c.c., la banca convenuta aveva diritto alla restituzione del solo capitale, detratte le somme indebitamente percepite.

In via subordinata ha rilevato che l'I.S.C. dichiarato in contratto era inferiore al T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) effettivamente applicato: ciò si traduceva in un'ipotesi di nullità ex art. 117 sesto comma T.U.B., con conseguente applicazione del tasso minimo dei B.O.T. e la restituzione delle somme indebitamente versate.

2. Si è costituita in giudizio la banca convenuta, che ha richiesto il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita con sole produzioni documentali.

Con ordinanza del 16.1.2016 il giudice ha disatteso la richiesta di parte attrice tesa all'espletamento di una C.T.U. tecnico contabile, ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

4. All'udienza del 10.6.2016 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

IN DIRITTO

1. Le domande attrici sono infondate, per i motivi di seguito esposti.

1.1. Per quanto concerne la domanda principale, si premette quanto segue.

Per quanto concerne gli interessi di mora, se è pur vero che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 350 del 9.1.2013), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori, si deve tuttavia osservare che, come ha chiarito la più attenta giurisprudenza di merito, il cui orientamento si condivide, ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell'usura non è corretta l'operazione di "sommatoria" dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione nella citata sentenza 9.1.2013 n. 350, (in tal senso v. Trib. Milano, 8.3.2016, Trib. Reggio Emilia 6.10.2015, Trib. Lecce, 25.9.2015, Trib. Padova, 27.1.2015, Trib. Milano 3.12.2014, Trib. Udine, 26.9.2014, tutte pubblicate su www.ilcaso.it).

La stessa giurisprudenza di merito sopra citata non ha mancato di evidenziare come il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi, posto che il tasso moratorio trova applicazione, in presenza d'inadempimento, in via sostitutiva di quello corrispettivo e non già in via cumulativa.

Sentenza, Tribunale di Cagliari, dott. Andrea Berardino, 04 ottobre 2016

Infatti gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto.

Il tasso di mora, dunque, sostituisce il tasso corrispettivo, e pertanto i due tassi non possono *sic et simpliciter* sommarsi tra loro.

Detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può, né mai potrebbe, essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

In assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo che possa determinare per gli interessi di mora una specifica soglia, quest'ultima deve essere calcolata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013.

Tale nota chiarisce che *"In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo"*.

Nel caso di specie gli interessi di mora non superano il tasso - soglia.

Ed infatti, se si considera il tasso del 4,420% rilevato nel trimestre in cui è stato stipulato il contratto per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso, il tasso da cui partire è quello del 6,520% (4,420% + 2,10%); a sua volta il tasso del 6,520%, aumentato della metà, è pari al 9,780%, che è sensibilmente inferiore al tasso del 6,63%.

Ciò è sufficiente per ritenere che il tasso d'interesse di mora non sia usurario.

Le considerazioni svolte dalla perizia di parte attrice e recepite dall'attore in merito alla simulazione dei 10 giorni di ritardo non sono corrette.

In primo luogo, a pag. 11 della perizia di parte si ritiene di verificare l'usurarietà del tasso d'interesse moratorio facendo riferimento alla formula del tasso effettivo di mora, che tuttavia è priva di alcun riscontro normativo.

Come si è detto, il criterio adottato dalla Banca d'Italia è differente.

Per altro verso la perizia di parte giunge all'abnorme risultato del 27,00% considerando l'incidenza degli interessi di mora invece che sull'intera rata, soltanto sul capitale della prima rata: ovvero sia sulla somma di Euro 203,53 invece che sull'intera rata pari ad Euro 828,86.

Nel caso di specie non si è in presenza di anatocismo vietato, posto che la previsione di rate comprensive di capitale e interessi è consentita ai sensi dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, applicabile al caso di specie, posto che il mutuo è stato stipulato in data 26.5.2009.

Si osserva infine, per completezza espositiva, che, anche nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui venisse ravvisata l'usurarietà dei tassi di interesse moratori, la nullità opererebbe unicamente rispetto alla clausola determinativa del tasso di mora, senza estendersi alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi, posto che l'art. 1815, comma 2 c.c. riferisce la sanzione della nullità non

ad ogni clausola determinativa di interessi, ma alla sola clausola determinativa di interessi usurari (v. Trib. Milano 8.3.2016).

1.2. Per quanto attiene alla domanda proposta in via subordinata, non si ravvisa la lamentata nullità per violazione dell'art. 117 sesto comma T.U.B..

Tale norma dispone, per quanto interessa in questa sede, che *"Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"*.

L'I.S.C. non appare riconducibile alle predette categorie, non essendo di certo un prezzo o una condizione contrattuale.

Né l'I.S.C. può considerarsi un "tasso" al pari dei tassi d'interesse, posto che esso assume una funzione tipicamente informativa.

In altri termini l'I.S.C. determina un valore che indica il costo totale dell'operazione, nel caso di specie un finanziamento.

Per altro verso, la perizia di parte è giunta a ravvisare una discrasia tra l'I.S.C. indicato in contratto ed il tasso effettivo annuo ivi indicato attraverso l'inclusione di oneri che non rientrano nel calcolo del T.A.E.G.

Se infatti si ha riguardo alle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura pubblicate nel febbraio 2006, e vigenti *ratione temporis*, al punto C4 - trattamento degli oneri e delle spese, vengono espressamente escluse dal computo le spese indicate nella perizia di parte attrice, quali le spese di perizia, le spese per assicurazioni, che non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, e le spese legali e assimilate (tra cui rientrano le spese ipotecarie).

Non è stato poi dimostrato che l'I.S.C. indicato nel documento di sintesi sia più sfavorevole di quello "pubblicizzato" nei fogli informativi.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1) - rigetta tutte le domande proposte da MUTUATARIO;
- 2) - condanna MUTUATARIO a pagare alla BANCA a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di Euro 4.200,00 per compenso di avvocato (di cui Euro 1.000,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per quella introduttiva, Euro 1.200,00 per quella istruttoria ed Euro 1.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Cagliari, il 3 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2016.

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**